



COMUNE DI MONTE
ROMANO
Provincia di Viterbo

Consultazioni elettorali per le elezioni amministrative e dei membri del Parlamento europeo del 08-09 giugno 2024.

Disciplina in materia di comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi d'informazione.

PREMESSA

In occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative e dei membri del Parlamento Europeo del 08-09 giugno p.v., si richiamano, sinteticamente, le disposizioni sulla disciplina della comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi d'informazione.

Per una migliore illustrazione e comprensione della *ratio* della norma che disciplina la materia si forniscono ulteriori informazioni rispetto a quanto comunicato da questo Ufficio nelle precedenti consultazioni, anche con riferimento alle interpretazioni dell'Autorità Garante per le comunicazioni.

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

L'art. 9, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa stabilito dall'art. 97 della Costituzione, **si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.**

DECORRENZA DEL DIVIETO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/04/2024 del Decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni Europee e Amministrative del 08-09 giugno p.v. e fino alla chiusura delle operazioni di voto ha avuto inizio la campagna elettorale. Pertanto da **mercoledì 11 aprile 2024** si applicano, per tali consultazioni, le disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

SOGGETTI DESTINATARI

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 20/2005, ha precisato che **"l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche**, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono, comunque, essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

AMBITO OGGETTIVO

Giova rammentare che le attività di informazione e comunicazione istituzionale (secondo la *ratio* ispiratrice della L.150/2000) assumono un ruolo essenziale al fine di assicurare la trasparenza delle attività pubbliche, l'informazione ai cittadini sull'attività amministrative e di governo, il rapporto con i mezzi d'informazione e le iniziative quali conferenze e dibattiti.

L'art. 9 della L. 28/2000 non impedisce, in assoluto, la comunicazione istituzionale, né preclude l'esercizio delle legittime potestà della P.A., ma vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere, nel periodo che va dalla

convocazione dei comizi fino alla chiusura delle operazioni di voto, **attività di comunicazione che non siano effettuate in forma impersonale; deve, inoltre, trattarsi di attività indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.**

Pertanto può ritenersi **indispensabile l'informazione sulle attività strettamente istituzionali**, svolte dall'Amministrazione Comunale (quale adozione di provvedimenti, firme di accordi, comunicazione al cittadino dei termini di presentazione di una domanda ecc.) ovvero tutte quelle forme di comunicazione correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, cioè riconducibili alla "gestione amministrativa" strettamente intesa, non differibili.

Sono invece da considerarsi **non indispensabili tutte le comunicazioni in merito ad attività future dell'Amministrazione o non rientranti nelle sue funzioni amministrative proprie**, come la diffusione di contenuti che, pur formalmente riconducibili ad una finalità informativa, siano sostanzialmente non neutrali e forniscano una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari.

Le comunicazioni indispensabili devono essere accompagnate dal requisito dell'impersonalità, ossia non devono mai essere riconducibili ad un singolo soggetto ma devono essere percepite come provenienti dall'attività istituzionale dell'amministrazione e dalle decisioni dei suoi organi.

S'intende con ciò, implicitamente, che **le comunicazioni non possono contenere valutazioni, giudizi, commenti, ecc., dei singoli amministratori o ad essi riferiti.**

Il Ministero dell'Interno e l'Autorità Garante per le comunicazioni hanno fornito criteri descrittivi per la distinzione tra attività di comunicazione svolta in forma impersonale e a cagione dell'esercizio delle pubbliche funzioni, dalla propaganda propriamente detta che consiste in una condotta che va oltre i compiti istituzionali, fino a sconfinare in comportamenti atti a prefigurare la ricerca di consenso elettorale, attraverso l'esercizio della funzione istituzionale. (Si vedano, tra le altre, Circ. M.I. n. 20/2005, AgCom, delibera n. 128/2009).

Al riguardo il Ministero dell'Interno ha precisato che:

- *"non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi"*

- *"L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate".*

Un'ulteriore occasione per meglio comprendere le finalità della norma, è stata fornita dalla circolare del Servizio Elettorale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 marzo 2007, che sul punto si richiama: **"... il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione intesa come servizio necessario ai cittadini. Si può, quindi, affermare che risulta vietata qualsiasi forma di comunicazione patrocinata dall'ente pubblico, concernente attività o iniziative che siano riconducibili ad un soggetto politico individuato o individuabile. Devono inoltre ritenersi vietate tutte quelle attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti".**

In conclusione si ricorda che, di regola, nel periodo di vigenza dei divieti, non potranno essere organizzati da parte dei Comune, degli Assessorati, ecc., manifestazioni ed eventi a carattere esterno (**quali convegni, seminari o altre iniziative ad essi assimilabili**) suscettibili di incorrere nei divieti fin qui descritti. Sarà possibile derogare a tale divieto solo in casi eccezionali, in cui il mancato svolgimento dell'evento risulti pregiudizievole per l'efficace attuazione delle funzioni dell'ente.

Pertanto, onde assicurare l'osservanza delle norme da parte dell'Ente – anche quale doveroso segnale di trasparenza, imparzialità e positiva interpretazione dello spirito delle leggi in materia di "Par condicio", **l'Amministrazione comunale non accoglierà domande di Patrocinio "fino alla chiusura delle operazioni di voto".**

Nel periodo di vigenza dei divieti normativi, i pubblici amministratori potranno, come è noto, liberamente partecipare alla campagna elettorale, nonché a convegni, seminari ecc. purché non in veste istituzionale e senza utilizzare mezzi, strumenti, locali e uffici dell'ente di appartenenza.

SANZIONI

Occorre fare presente che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. a), della 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate della legge stessa, l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni ordina la trasmissione o la pubblicazione,

anche ripetuta a seconda della gravità, dei messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa.

La mancata ottemperanza all'ordine dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, a sua volta, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.

Va infine precisato che le sanzioni esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso.